

Oggetto: Disciplinare delle modalità e termini degli interventi a sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità – l.r. n. 1/2011 così come modificata dalla l.r. n. 20/2012.

Art. 1 - Finalità

1. La Giunta regionale adotta il presente atto, ai sensi di quanto previsto dalla l.r. n. 1/2011 e dall'art 4 della l.r. n. 20/2012, al fine di:

- a) valorizzare le produzioni agricole locali, di qualità e da filiera corta, favorendone il consumo e la commercializzazione, assicurando un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e le specificità di tali prodotti ed una maggiore trasparenza dei prezzi;
- b) incentivare e sostenere l'attività dei gruppi di acquisto solidale e popolare (GASP) attraverso la concessione di contributi per le spese di funzionamento, promozione ed organizzazione di ciascun gruppo di acquisto;
- c) sostenere i mercati esistenti, con particolare riferimento a quelli auto-organizzati, e i punti vendita diretta dei produttori agricoli locali;
- d) sostenere le attività di avvio per la realizzazione di mercati o comunque di punti vendita riservati ai produttori agricoli locali per la vendita diretta;
- e) sostenere l'adozione da parte dei Comuni di procedure di affidamento dei servizi di ristorazione collettiva pubblica incentivando l'utilizzo di prodotti locali, a filiera corta e di qualità;
- f) sostenere azioni per la diffusione e la conoscenza dei mercati agricoli e delle caratteristiche qualitative dei prodotti locali, a filiera corta e di qualità.

2. Ai fini del presente atto si intendono per:

- a) prodotti di qualità: i prodotti agricoli ed agroalimentari provenienti da produzione biologica, nonché i prodotti a denominazione protetta, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- b) mercato auto-organizzato: mercato organizzato da parte di un GASP, anche in associazione con altri GASP, su suolo privato, o su suolo pubblico a seguito di apposita concessione da parte del Comune, cui possono partecipare soltanto i soci regolarmente iscritti allo stesso gruppo di acquisto organizzatore;
- c) produttori agricoli locali: produttori la cui azienda agricola è ubicata nel territorio del comune o in quello dei comuni limitrofi;
- d) produttori agricoli biologici: produttori iscritti nell' "Elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica di cui all'art. 8 del D.Lgs n. 220/1995 istituito con la l.r. 39/1995";
- e) soggetti esterni che operano nell'ambito della comunicazione e della promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità sono da intendersi in particolare:
 - a. associazioni di categoria maggiormente rappresentative;
 - b. società o associazioni costituite da almeno un anno prima della presentazione della domanda;
 - c. associazioni costituite senza fine di lucro come risulta espressamente previsto e riportato nel proprio atto costitutivo e nel proprio statuto;
 - d. associazioni registrate nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla l.r. n. 22/2004.

Art. 2 - Registro regionale dei GASP

1. La Giunta regionale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 1 della l.r. n. 1/2011, sostituito dall'art. 2, comma 2 della l.r. n. 20/2012, istituisce presso il Servizio regionale Commercio e tutela dei Consumatori, che lo detiene, il Registro regionale dei gruppi di acquisto solidale e popolare (GASP) di cui all'art. 3, comma

1 lettera a) della l.r. n. 1/2011, modificata dall'art. 1 della l.r. n. 20/2012. Gli inserimenti, le modifiche e l'aggiornamento del Registro regionale sono approvate con atto della Giunta regionale.

2. La domanda di iscrizione, redatta secondo lo schema "Allegato 1", deve contenere:

- a) dichiarazione del rispetto dei criteri previsti dall'art. 4 comma 3 della l.r. n. 1/2011 e dal relativo disciplinare di cui all'art. 4 della l.r. n. 20/2012;
- b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del GASP, registrato o autenticato, dalla quale emergano l'assenza di fine di lucro e l'anzianità di costituzione di almeno sei prima della data di presentazione della domanda di iscrizione al Registro regionale;
- c) copia dell'atto di nomina e di delega del legale rappresentante e relativa copia del documento di identità;
- d) indicazione dei Comuni della regione in cui il GASP ha singole articolazioni o organizzazioni locali che operano e svolgono la propria attività ciascuna nel territorio di un singolo comune;
- e) copia dello statuto o del regolamento di ciascuna articolazione o organizzazione locale che opera nel territorio di un singolo comune della regione;
- f) numero totale degli iscritti e numero degli iscritti di ogni singola articolazione o organizzazione locale che opera nel territorio di un singolo comune della regione;
- g) sede legale del GASP in un comune della regione;
- h) numero minimo di almeno quindici partecipanti al GASP residenti nel territorio umbro;
- i) numero minimo di almeno quindici partecipanti a ciascuna articolazione o organizzazione locale che opera nel territorio di un singolo comune della regione e ivi residenti.
- j) relazione sull'attività svolta dal GASP nell'anno precedente o dalla data di costituzione;
- k) relazione sull'attività svolta da ciascuna articolazione o organizzazione locale del GASP nell'anno precedente o dalla data di costituzione;
- l) copia dell'ultimo bilancio approvato, con specifica distinzione e individuazione delle attività riferite ad ogni singola articolazione o organizzazione locale del GASP.

3. Ai fini dell'aggiornamento del Registro regionale il legale rappresentante di ciascun GASP, entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento, trasmette copia della documentazione relativa:

- a) alle variazioni statutarie e al trasferimento di sede intervenute nell'anno precedente;
- b) al rinnovo del legale rappresentante e dei responsabili di ciascuna articolazione o organizzazione locale;
- c) allo scioglimento del GASP o di ciascuna articolazione o organizzazione locale.

4. La domanda di iscrizione al Registro regionale dei gruppi di acquisto solidale e popolare (GASP) può essere presentata contestualmente alla domanda di accesso ai contributi di cui agli artt. 4, 5 e 6 del presente atto.

5. Il Registro regionale dei gruppi di acquisto solidale e popolare (GASP), sin dal momento della sua istituzione e ad ogni relativa variazione o aggiornamento, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nel sito della Regione Umbria.

Art. 3 - Beneficiari – Requisiti

1. Possono accedere ai contributi di cui all'art. 4 del presente atto i gruppi di acquisto solidale e popolare (GASP) regolarmente iscritti nel Registro regionale dei gruppi di acquisto solidale e popolare (GASP) di cui al precedente art. 2 e che:

1. operano nel campo sociale e cooperativistico al fine di promuovere:
 - a. il consumo e la diffusione di prodotti biologici, naturali, eco-compatibili;
 - b. il sostegno dei piccoli produttori biologici stabilendo con essi rapporti diretti che garantiscano tra loro un'equa remunerazione;
 - c. la solidarietà tra i soci;

2. acquistano prodotti a chilometri zero, di qualità e a filiera corta in misura complessivamente superiore al 50% (cinquanta per cento) sul totale degli acquisti, rispetto ai prodotti agricoli complessivamente acquistati su base annua;
3. adottano modelli di rendicontazione etico-sociali che garantiscono:
 - a. la prova dell'approvvigionamento dei prodotti agricoli locali, a filiera corta, di qualità e biologici, documentato nelle fatture di acquisto che devono riportare l'indicazione della natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati;
 - b. la rendicontazione della coerenza fra risultati effettivamente conseguiti e obiettivi e politiche fissate;
 - c. chiarezza e verificabilità delle informazioni delle precedenti lettere a. e b. evidenziate in apposita relazione o nota esplicativa.

2. Possono accedere ai contributi di cui all'art. 5 del presente atto i Comuni che:

- a. riservano almeno il 30% degli spazi-posteggi destinati al settore alimentare nei mercati esistenti o almeno il 50% degli spazi-posteggi nei mercati di nuova istituzione, anch'essi destinati al settore alimentare, a produttori agricoli locali o a produttori iscritti nell' "Elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica di cui all'art. 8 del D.Lgs n. 220/1995 istituito con la l.r. 39/1995";
- b. concedono in comodato o in uso gratuito ai GASP, per lo svolgimento delle loro attività, spazi congrui individuati tra i propri beni immobili;
- c. promuovono la costituzione da parte dei GASP di mercati auto-organizzati su suolo privato, o suolo pubblico a seguito di apposita concessione da parte del Comune, in cui almeno il 75% (settantacinque per cento) dei posti sia destinato a prodotti provenienti esclusivamente da agricoltura biologica;
- d. promuovono la costituzione da parte dei GASP, o dei produttori agricoli locali o biologici, di punti vendita destinati ai produttori agricoli residenti nello stesso comune o in comuni limitrofi;
- e. procedono all'affidamento dei servizi di ristorazione collettiva garantendo priorità ai soggetti-gestori che prevedono l'utilizzo di prodotti locali, a filiera corta e di qualità in misura non inferiore al trentacinque per cento in valore, rispetto ai prodotti agricoli complessivamente utilizzati su base annua.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della l.r. n. 1/2011, modificato dall'art. 3 della l.r. n. 20/2012, possono accedere ai contributi di cui all'art. 6 del presente atto i Comuni, i GASP ovvero soggetti esterni che operano nell'ambito della comunicazione e della promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità, nel rispetto della normativa vigente sull'affidamento dei servizi, che, singolarmente o anche in associazione tra loro, organizzano:

- a) campagne di informazione e comunicazione relative ai gruppi di acquisto solidale e popolare esistenti ed alla loro attività, ai luoghi ed ai tempi di distribuzione dei prodotti a chilometri zero, da filiera corta e di qualità;
- b) incontri tematici sul consumo sostenibile e su specifici prodotti di uso comune, al fine di stimolare e diffondere il consumo critico e consapevole;
- c) programmi di educazione alimentare dei cittadini, di aggiornamento professionale e di formazione del personale scolastico addetto ai servizi di ristorazione pubblica e privata, volti prevalentemente alla promozione del modello di alimentazione mediterraneo basato sui prodotti agricoli locali, a chilometri zero, di qualità e a filiera corta;
- d) la promozione di conferenze e/o incontri tematici sulla sovranità alimentare;
- e) la promozione di azioni a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari distribuiti dai GASP;
- f) azioni di informazione e sensibilizzazione rivolta ai piccoli produttori convenzionali per stimolarli a convertirsi al biologico e per diffondere la conoscenza e la pratica del biologico;
- g) percorsi sperimentali di studio e analisi delle procedure di certificazione "bio".

Art. 4. - Contributo alle spese di funzionamento, promozione ed organizzazione dei GASP

1. La Regione contribuisce alle spese di funzionamento, promozione ed organizzazione sostenute da ciascun GASP di cui all'art. 3, comma 1 del presente atto, attraverso la corresponsione di un contributo non superiore al 50% (cinquanta per cento) delle spese sostenute e corredate della relativa documentazione fiscale.
2. Ai fini della ammissione al contributo di cui al presente articolo, sono considerate spese di funzionamento, promozione ed organizzazione dei GASP le spese sostenute per:
 - a) l'acquisto o il noleggio di attrezzature o scaffalature necessarie per il posizionamento della merce ai fini dell'esercizio dell'attività dei GASP, ivi compresi i mezzi di trasporto ad uso esterno o interno;
 - b) l'acquisizione di apparecchiature hardware specificatamente riconducibili all'attività dei GASP (hardware, scanner, etichettatrici, ecc...), con esclusione di acquisto di software in quanto è possibile fare ricorso a software libero;
 - c) l'affitto di locale adibito a sede legale del GASP o a sede di articolazione o organizzazione locale;
 - d) l'affitto di locale adibito alla conservazione e/o distribuzione della merce;
 - e) bilancia di precisione o bilancia basculante;
 - f) materiale stampato e buste di carta utilizzate ai fini di promozione, volantini informativi, moduli d'ordine.
3. Il contributo di cui al presente articolo è concesso fino ad un massimo di 5.000,00 euro (cinquemila/00 euro) per ciascuna domanda riferita a ciascun GASP o a ciascuna articolazione o organizzazione locale e comunque il medesimo contributo non può essere superiore a complessivi euro 20.000,00 (ventimila/00 euro) riferiti al complesso rappresentato dal GASP e dalle relative articolazioni o organizzazioni locali, salvo disponibilità di risorse residue non assegnate e in assenza di ulteriori e diversi soggetti beneficiari.
4. Il contributo di cui al presente articolo è determinato in base alla somma delle spese documentate di cui al comma 2, sostenute nell'anno corrente di presentazione della domanda e nell'anno della precedente annualità, il cui importo ritenuto ammissibile, e riferito ad ogni tipologia di spesa di cui al medesimo comma 2, non può comunque superare 2.000,00 euro (duemila/00 euro).
5. Il contributo di cui al presente articolo, comprensivo di ogni contributo a favore di ciascuna articolazione o organizzazione locale, è concesso a ciascun GASP quale aiuto in regime de minimis, secondo la normativa comunitaria, per un periodo non superiore a tre anni.

Art. 5. - Contributo ai Comuni

1. La Regione prevede l'erogazione di un contributo a favore dei Comuni nei casi previsti dall'art. 3, comma 2, lettere a), b), c) e d) del presente atto per un importo non superiore a 1.000,00 euro (mille/00 euro) per ciascun spazio-posteggio e/o nuovo punto vendita riservato ai produttori agricoli locali o biologici e comunque non superiore a complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00 euro) annui.
2. La Regione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 5 della l.r. n. 1/2011, prevede l'erogazione di un contributo a favore dei Comuni nei casi previsti dall'art. 3, comma 2, lettera d) del presente atto nel caso in cui il Comune, entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di contributo, provvederà a redigere un bando prevedendo l'aggiudicazione dei servizi di ristorazione collettiva a soggetto-gestore che prevede l'utilizzo di prodotti locali, a filiera corta e di qualità in misura non inferiore al trentacinque per cento in valore, rispetto ai prodotti agricoli complessivamente utilizzati su base annua, come risulta dal bilancio annuale relativo all'anno precedente a quello di aggiudicazione dei servizi di ristorazione. Detto contributo, subordinato alla pubblicazione del bando in argomento ed alla relativa aggiudicazione, è pari a euro 1.000,00 (mille/00 euro) per ciascun anno della durata dell'affidamento e non può superare complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00 euro).

Art. 6. - Contributo azioni di informazione

1. La Regione contribuisce alle spese di promozione e comunicazione sostenute da ciascun Comune, ciascun GASP ovvero ciascun soggetto esterno che opera nell'ambito della comunicazione e della promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità, per gli interventi di cui all'art. 3, comma 3 del presente atto attraverso la corresponsione di un contributo non superiore al 70% (settantaper cento) delle spese sostenute e documentate per ciascun intervento, e comunque fino ad un massimo di 5.000,00 euro (cinquemila/00 euro) per ciascuna domanda presentata, indipendentemente dal numero di progetti, da ciascun beneficiario, salvo disponibilità di risorse residue non assegnate e in assenza di ulteriori diversi soggetti beneficiari.

2. Il contributo di cui al presente articolo è determinato in base alla somma delle spese documentate e sostenute nell'anno corrente di presentazione della domanda e nell'anno della precedente annualità.

3. Il contributo di cui al presente articolo, comprensivo di ogni contributo a favore di ciascuna articolazione o organizzazione locale, è concesso a ciascun GASP o a ciascun soggetto esterno che opera nell'ambito della comunicazione e della promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità, quale aiuto in regime de minimis, secondo la normativa comunitaria, per un periodo non superiore a tre anni.

Art. 7 - Priorità

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 3, lettere a) – f) della l.r. n. 1/2011, i contributi di cui all'art. 4 del presente atto sono assegnati a ciascun GASP iscritto nel Registro di cui all'art. 2 e utilmente collocato in apposita graduatoria stilata tenuto conto prioritariamente:

- a. della datazione più recente circa la data di costituzione (comunque sei mesi prima della data di presentazione della domanda di contributo) quale associazione senza fine di lucro come risulta espressamente previsto e riportato nel proprio atto costitutivo e nel proprio statuto, redatti entrambi almeno in forma autenticata e comunque registrati;
- b. della accertata adozione di modelli di rendicontazione etico-sociali;
- c. della percentuale del numero dei soci residenti nel territorio umbro;
- d. della percentuale dei soci residenti nel comune dove ha sede legale il GASP o residenti nel comune dove ciascuna articolazione o organizzazione locale, comunque maggiore di 15 unità;
- e. della maggiore percentuale degli acquisti di prodotti a chilometri zero, di qualità e a filiera corta in riferimento al totale degli acquisti, rispetto ai prodotti agricoli complessivamente utilizzati su base annua;
- f. della minore incidenza della percentuale delle spese di funzionamento, promozione ed organizzazione oggetto di contributo sul totale delle spese sostenute.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, commi 6 e 7 della l.r. n. 1/2011, i contributi di cui all'art. 5, comma 1 del presente atto sono assegnati a ciascun Comune utilmente collocato in apposita graduatoria stilata tenuto conto prioritariamente:

- a. della percentuale del numero di nuovi posti realizzati o da realizzare, anche in ampliamento di mercati esistenti, entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di contributo, e riservati ai produttori agricoli locali o biologici, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 2 del presente atto;
- b. del numero di spazi congrui individuati tra i propri beni immobili concessi in comodato o in uso gratuito ai GASP, per lo svolgimento delle loro attività;
- c. del numero di nuovi posti in mercati auto-organizzati costituiti da parte dei GASP entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di contributo su suolo privato o suolo pubblico in

concessione, in cui almeno il 50% (cinquanta per cento) dei posti sia destinato a prodotti provenienti esclusivamente da agricoltura biologica;

- d. della destinazione o della realizzazione, entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di contributo, di punti di vendita diretta dei produttori agricoli locali o biologici.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, commi 6 e 7 della l.r. n. 1/2011, i contributi di cui all'art. 5, comma 2 del presente atto sono assegnati a ciascun Comune utilmente collocato in apposita graduatoria stilata tenuto conto prioritariamente della percentuale del valore dei prodotti locali, a filiera corta e di qualità calcolata rispetto al valore dei prodotti agricoli complessivamente utilizzati su base annua, come risulta dal bilancio annuale relativo all'anno precedente a quello di aggiudicazione dei servizi di ristorazione.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 3 e dall'art. 5, lettera a) della l.r. n. 1/2011, i contributi di cui all'art. 6 del presente atto sono assegnati a ciascun Comune, ciascun GASP ovvero a ciascun soggetto esterno che opera nell'ambito della comunicazione e della promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità, che hanno presentato uno o più progetti utilmente collocati in apposita graduatoria stilata tenuto conto prioritariamente:

- a. della coerenza del progetto con i principi dettati dalla l.r. n. 1/2011, con assegnazione fino a 20 punti;
- b. del livello di azione del progetto (nell'ordine: comunale, provinciale, regionale, nazionale o internazionale), con assegnazione fino a 20 punti;
- c. del livello di innovazione del progetto in termini di nuove prassi, strumenti e/o di nuovi target, con assegnazione fino a 20 punti;
- d. della interconnessione e della complementarietà del progetto con altri progetti presentati dal medesimo soggetto, anche in anni precedenti a quello di presentazione della domanda, con assegnazione fino a 20 punti;
- e. della incidenza della percentuale delle spese di promozione e comunicazione oggetto di contributo sul totale delle spese sostenute, con assegnazione fino a 20 punti.

Art. 8 - Presentazione della domanda

1. Le domande di accesso ai contributi di cui agli artt. 4, 5 e 6 del presente atto devono essere presentate dai soggetti di cui all'art. 2 e all'art. 3 entro il 30 settembre di ciascun anno secondo la modulistica allegata al presente atto.

2. Entro il 30 novembre di ciascun anno il Dirigente del Servizio Commercio e tutela dei Consumatori, all'esito della procedura istruttoria svolta sulle domande presentate, dispone con proprio atto l'approvazione e la pubblicazione delle graduatorie dei beneficiari dei contributi di cui agli artt. 4, 5 e 6 del presente atto.

3. I soggetti beneficiari dei contributi di cui agli artt. 4, 5 e 6 del presente atto, ai fini della relativa liquidazione da parte del Dirigente del Servizio Commercio e tutela dei Consumatori, presentano entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della relativa graduatoria la documentazione concernente l'avvenuta realizzazione e le spese sostenute allegando le relative fatture e/o ricevute contabili equivalenti.

4. Il Dirigente del Servizio Commercio e tutela dei Consumatori dispone la revoca dei contributi di cui agli artt. 4, 5 e 6 del presente atto nei casi di mancato rispetto delle previsioni e dei termini di cui al precedente comma 3 ovvero della accertata perdita dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3 del presente atto.

5. Le spese rendicontate da ciascun GASP non potranno essere contemporaneamente oggetto di medesima richiesta di contributo ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 6 del presente atto.

Art. 9 - Disposizioni finali e rinvii

1. Alla luce delle modifiche apportate alla legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 dalla legge regionale 15 novembre 2012, n. 20 i soggetti beneficiari di cui all'art. 2 del presente atto potranno presentare apposita domanda per la concessione dei contributi di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente atto entro il 30 settembre 2013, con conseguente riapertura dei termini di presentazione delle istanze ovvero, rispettivamente, per le annualità 2011 (precedente scadenza 31.12.2011) e 2012 (precedente scadenza 30.09.2012), fermo restando che le nuove istanze potranno essere presentate entro la nuova scadenza esclusivamente da soggetti iscritti nel Registro regionale ed in possesso, alla scadenza delle precedenti date, dei requisiti di cui all'art. 4, comma 3 della L.R. n. 1/2011.

2. Le risorse finanziarie previste ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 1/2011 (di cui al Bilancio regionale anno 2011: euro 70.000,00 sul cap. 3558 e euro 50.000,00 sul cap. 3559; e al Bilancio regionale 2012 euro 70.000,00 sul cap. 3558) sono così ripartite:

- a) euro 70.000,00 per le misure previste dall'art. 4 della l.r. n. 1/2011, per ciascuna annualità, così suddivisi:
 - 1. euro 35.000,00 (trentacinquemila/00 euro) per i contributi di cui all'art. 4 del presente atto;
 - 2. euro 35.000,00 (trentacinquemila/00 euro) per i contributi di cui all'art. 5 del presente atto;
- b) euro 50.000,00 (cinquantamila/00 euro) per le misure previste dall'art. 1, comma 3 e all'art. 5 della l.r. n. 1/2011 ovvero per i contributi di cui all'art. 6 del presente atto.